



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>58</u> del Registro Data <u>11/05/2015</u>	<b>Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Ricorso ex art. 112 D.Lgs n.104/2010, proposto dai Sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa C/ Comune di Raddusa presso il TAR di Catania</b>
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio alle ore 12.30

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

**All'appello risultano:**

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco		X
2	Schilirò Serafina	Vice Sindaco	X	
3	Cardaci Calogero	Assessore	X	
4	Rapisarda Mario	"	X	
5	Cigna Atilio	"	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Francesca Sinatra**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 38 del 6/5/15 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese.

### Delibera

**Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>38</u> del Registro Data <u>6/5/2015</u>	<b>Oggetto : Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Ricorso ex art. 112 D.Lgs n.104/2010, proposto dai Sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa C/ Comune di Raddusa presso il TAR di Catania.</b>
---	--

Su proposta del Sindaco

Visto

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 06/05/2015

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 06.05.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL

**Oggetto : Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Ricorso ex art. 112 D.Lgs n.104/2010, proposto dai Sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa C/ Comune di Raddusa presso il TAR di Catania.**

### **Premesso :**

**che** i Sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa hanno presentato Ricorso ex art. 112 D.Lgs. n. 104/2010 presso il TAR di Catania, contro/ Comune di Raddusa, pervenuto a questo Ente in data 28/04/2015 prot. n. 3707 per l'esecuzione del giudicato nascente dal D.I. n. 3021/2013 ,non opposto e divenuto titolo esecutivo in data 01/04/2014;

**considerato** che questa amministrazione , al fine di proporre opposizione al Ricorso entro i perentori termini procedurali, vuole affidare la difesa dell'Ente all'avv. Calderaro Giovanna Antonina del Foro di Catania, professionista esterno di fiducia di questa Amministrazione, per difendere le ragioni dell'Ente

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere nel senso sopra indicato, con la predisposizione della relativa proposta deliberativa di incarico difensivo,

- Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/200 per cui l'Ente nel corso dell'esercizio provvisorio può assolvere al pagamento di somme derivanti da operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

– Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

–

### **PROPONE ALLA G. M.**

1. Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni esposte in premessa, con il ministero dell'Avv. Calderaro Giovanna Antonina, per opposizione al ricorso proposto dai Sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa presso il TAR di Catania;
2. Di conferire incarico per la difesa dell'Ente opponente all'Avv. Calderaro Giovanna Antonina eleggendo a domicilio presso i locali del Comune siti in via Garibaldi n. 2, e di conferire al suddetto legale procura speciale per la costituzione in giudizio;
3. Di approvare con la presente l'allegato disciplinare d'incarico che sarà sottoscritto dalle parti all'esecutività della presente deliberazione;
4. Di dare atto che l'importo presuntivo di € 800,00 comprese IVA e CPA, a titolo di spese legali , sarà impegnato, con successiva determina del Responsabile dell' Area n.1;
5. Di autorizzare il Capo Area n.1 a tutti gli altri adempimenti consequenziali.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio online il 17 MAG. 2015 e defissa il  
Senza opposizioni o reclami

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Capo Area " AA.GG. "

Il Messo Comunale

---

Il Segretario Generale, vista la relazione del messo comunale e del Capo Area

**certifica**

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi .

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 11 MAG. 2015

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità ( art. 12 comma 2 L.R. 44/91 )
- essendo trascorsi 10 giorni dal \_\_\_\_\_ , data di inizio pubblicazione (L.R. 44/91).

Dalla residenza municipale li 11 MAG. 2015 .....

**Il Segretario Comunale**

---

**Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo**

**Dalla residenza municipale**

**Il Funzionario Comunale**

(1)15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA CONTRO I SIGG. RINDONE CONCETTA, D'AQUINO VINCENZO E D'AQUINO GIUSEPPA. OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO EX ART. 112 D.Lgs n. 104/2010, PRESSO IL TAR DI CATANIA.**

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Raddusa, nella Residenza Municipale, sono presenti:

- Il Sindaco Cosimo Marotta, rappresentante dell'Amministrazione Comunale (d'ora innanzi indicata semplicemente come l'"Amministrazione");
- L'Avv. Calderaro Giovanna Antonina, con Studio in Catania Via Firenze n. 20, (d'ora innanzi indicato semplicemente come "Il Professionista");

I quali convengono quanto segue.

## **ARTICOLO 1 – Conferimento incarico**

L'Amministrazione conferisce (giusta delibera di giunta n. 58 del 11/05/15) al Professionista, che accetta, l'incarico di difenderla e rappresentarla nella causa contro i sigg. Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa per proporre opposizione al Ricorso pervenuto al nostro Ente in data 28/04/2015 prot. n. 3707, presso il TAR di Catania, per il solo grado o la sola fase del giudizio attuale pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna – nel periodo di vigenza del presente contratto – a svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Raddusa.

## **ARTICOLO 2 – Durata del contratto e diritto di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.

Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per l'Amministrazione di recedere – ove lo ritenga opportuno – dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni sette, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà essere esercitato ai sensi dell'art. 2237 co 3° c.c..

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso del Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.



### **ARTICOLO 3 – Rilascio documentazione**

Il Professionista si obbliga a recarsi, all'atto della stipula del presente contratto, presso l'Ufficio del Contenzioso del Comune di Raddusa allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato "A"), in duplice originale da protocollarsi.

### **ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione.**

Il Professionista si obbliga espressamente ad aggiornare l'Amministrazione dopo ogni udienza, dopo ogni produzione di parte e dopo ogni provvedimento del giudice.

Parimenti il professionista è obbligato a trasmettere copia di tutti gli atti del giudizio predisposti da lui ovvero dalla controparte, dei verbali di causa nonché di tutti provvedimenti del giudice e di quant'altro venisse prodotto nel corso del processo, non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

Il Professionista è inoltre obbligato a presentare, alla definizione della fase o del grado di giudizio per cui è affidato l'incarico di difesa dell'Ente, analitica relazione sull'attività espletata nonché sulla eventuale opportunità di procedente, il Professionista dovrà allegare alla relazione menzionata tutta la documentazione non ancora in possesso dell'Ente.

### **ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese**

Il compenso pattuito per l'attività del Professionista (costituito da onorario, diritti ed indennità) viene concordemente fissato nel minimo previsto dalla Tariffa professionale Forense vigente, in relazione al valore della causa ed all'attività effettivamente prestata, nelle misure di legge.

E' dovuto al Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute e giustificate.

L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art. 4 ult. Cpv e di parcella regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui appartiene con dicitura sul frontespizio indicante "PARCELLA REDATTA SECONDO I MINIMI TARIFFARI". Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

### **ARTICOLO 6 – Anticipi**

Spetta al Professionista un anticipo forfetariamente calcolato, comprensivo di C.P.A. ed I.V.A., in € 800,00 da liquidarsi, dietro presentazione di regolare fattura e salvo conguaglio per cui detta somma sarà impegnata successivamente con giusta Determina del Responsabile da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali.

### **ARTICOLO 7 – Rinuncia alla lite, transazioni**

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.

Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al Professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, della transazione, oltre, in questo ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.



### **ARTICOLO 8 – Procuratore domiciliatario**

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore esclusivamente domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità.

Le relative competenze verranno corrisposte dal Professionista al quale verranno rimborsate, dietro esibizione di regolare fattura, ai sensi dell'Art. (Tabella B, VI), della vigente tariffa professionale.

### **ARTICOLO 9 – Elezione di domicilio**

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- L'Amministrazione in Raddusa, presso la Sede Municipale in Via Garibaldi n. 2;
- il Professionista in Catania, presso il suo Studio sito via Firenze n. 20.

### **ARTICOLO 10 – Clausola risolutiva espressa**

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt. 1 comma 3°, 3, 4 e 5 comma 2°.

### **ARTICOLO 11 – Richiamo alla vigente normativa**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trova piena ed integrale applicazione la normativa vigente.

**IL PROFESSIONISTA**

**IL SINDACO**



**GIUSEPPE LIBRIZZI**

**AVVOCATO**

Catania, via G. D'Annunzio, 158 - Tel. 095 471272

Piazza Armerina, via Gen. Muscarà, 20 - Tel. 0935 682006

LBR GPP 78H10 C351R

**COPIA**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE DELLA SICILIA - CATANIA**

**RICORRONO EX ART. 112 D.LGS. n. 104/2010**

RINDONE CONCETTA, nata il 4.09.1959 a Raddusa (CT) ed ivi residente alla Via Catania n.62, Cod. Fisc. RND CCT 59H44H154X, D'AQUINO VIN-CENZO, nato il 28.03.1980 a Catania (CT), residente a Raddusa (CT), alla Via Catania n. 21, Cod. Fisc. DQNVCN80C28C351L, D'AQUINO GIUSEPPA nata il 7.05.1978 a Catania (CT) , Cod. Fisc.DQNGPP78E47C351G, in qualità di eredi di D'Aquino Felice, nato a Bronte (CT) il 26.07.1950 e deceduto in Raddusa (CT) il 20.12.2014, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Librizzi del Foro di Enna, Cod. Fisc. LBR GPP 78H10 C351R, indirizzo di posta elettronica certificata *avv.giuseppelibrizzi@legal.email.it*, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Carmelo Assennato in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 158, giusta mandato in calce al presente atto.

18081

22 APR 2015

**CONTRO**

COMUNE DI RADDUSA, Cod. Fisc. 82001950870 in persona del Sindaco p.t., domiciliato in ragione della carica presso la residenza municipale sita in Raddusa (CT) Via G. Garibaldi n. 2.

**PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO**

nascente dal Decreto ingiuntivo (All. 1), emesso su istanza di D'Aquino Felice, dal Tribunale Civile di Catania, Sezione I, Giudice Cons. Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, n. 3021/2013, depositato in data 14.10.2013, definitivo del procedimento R. G. n. 7933/2013, notificato all' Ente odierno resistente in data 14.11.2013, non opposto nel termine di Legge, dichiarato definitivamente esecutivo in data 01.04.2014 ed in tale forma notificato all' Amministrazione il

12.09.2014; ove il Tribunale adito, ha ingiunto al Comune di Raddusa di pagare a D'Aquino Felice la somma di 35.892,01 oltre interessi e spese della fase monitoria liquidate in complessivi €1.333,00 di cui 900,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A ed € 233,00 per esborsi.

#### CONSIDERATO CHE

- Solamente in data 24.07.2013, nelle more della concessione del provvedimento monitorio per cui si agisce, il Comune di Raddusa ha corrisposto al *de cuius* Sig. D'Aquino Felice, a parziale adempimento dell'obbligazione assunta, la somma di € 29.906,01.
- In data 26.11.2013, al fine di evitare speciose contestazioni, preso atto dell'anzidetto versamento in acconto, tramite nota inoltrata a mezzo PEC (All.2) è stato invitato l'Ente odierno resistente, a provvedere alla corresponsione del complessivo importo di € 10.514,17 di cui € 5.986,00 quale sorte capitale residua pari alla differenza risultante tra la somma effettivamente dovuta al Sig. D'Aquino Felice (€ 35.892,01) e quanto parzialmente versato al medesimo dal Comune di Raddusa (€ 29.906,01); € 2.999,91 a titolo di interessi maturati dal 01.07.2012 al 24.07.2013, sulla somma di € 35.892,01; € 153,34 a titolo di interessi calcolati dal 25.07.2013 al 11.11.2013 sulla somma € 5.986,00; € 1.141,92 per diritti ed onorari portati dal provvedimento monitorio comprensivi di I.V.A. e C.P.A. come liquidati dal Tribunale Civile di Catania; oltre € 233,00 per esborsi della fase monitoria.
- La superiore istanza è, tuttavia, rimasta inesitata.
- il Decreto Ingiuntivo, n. 3021/2013, notificato all'Ente in data 14.11.2013, non è stato opposto nei termini di Legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 01.04.2014 ed in tale forma notificato all'Amministrazione

in data 12.09.2014.

- È ampiamente decorso il termine di giorni 120 dalla sua notifica come titolo esecutivo ex art. 147 L.S. n. 388/2000, giusta quanto stabilito dall'art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997, nel testo novellato dall'art. 44 c. 3 D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003.
- I ricorrenti sono, nell'ordine indicato in epigrafe (All. 3 e 4), rispettivamente il coniuge ed i figli di D'Aquino Felice, nato a Bronte (CT) il 26.07.1950 e deceduto a Raddusa (CT) il 20.12.2014 (All. 5)

**P. Q. M.**

**Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo, D'Aquino Giuseppina, ut supra** generalizzati, rappresentati e difesi, agendo in qualità di eredi di D'Aquino Felice, nato a Bronte (CT) il 26.07.1950 e deceduto in Raddusa (CT) il 20.12.2014, considerata la mancata esecuzione dell'azionato titolo, costituito dal prefato Decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo; instano affinché l'On.le Tribunale Amministrativo adito, accogliendo il presente ricorso, voglia:

1) accertare l'obbligo del Comune di Raddusa, in persona del Sindaco p.t., di conformarsi al giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione I, Giudice Cons. Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, n. 3021/2013, depositato in data 14.10.2013, definitivo del procedimento R. G. n. 7933/2013, notificato all' Ente resistente in data 14.11.2013, non opposto nei termine di Legge, dichiarato definitivamente esecutivo in data 01.04.2014 ed in tale forma notificato all'Amministrazione in data 12.09.2014 per complessivi, alla data di notifica del presente ricorso, € 11.112,86 di cui € 5.986,00 per sorte capitale residua tra quanto effettivamente

dovuto al Sig. D'Aquino (€ 35.892,01) e quanto parzialmente versato dal Comune di Raddusa (€ 29.906,01); € 2.995,91 a titolo di interessi di mora, dal 01.07.2012 al 24.07.2013, sulla somma di € 35.892,01; € 756,03 a titolo di interessi maturati (All. 6), dal 25.07.2013 alla data di notifica del presente ricorso, sulla somma di € 5.986,00; € 1.141,92 per diritti ed onorari portati da provvedimento monitorio comprensivi di I.V.A. e C.P.A. nella misura di Legge; oltre € 233,00 per esborsi della fase monitoria;

2) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, un commissario *ad acta* che provveda ai necessari incombeni entro il termine che sarà all'uopo stabilito.


Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nella misura che parrà ben visa.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari, alla data della notifica del presente ricorso, a € 11.112,86 e che il contributo unificato è comunque dovuto nella misura fissa di € 300,00.

Si allega: 1) Decreto Ingiuntivo n. 3021/2013 emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione I, Giudice Cons. Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, notificato in data 14.11.2013, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo in data 01.04.2014 ed in tale forma notificato il 12.09.2014; 2) nota inoltrata a mezzo PEC in data 26.11.2013; 3) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante la qualità di eredi degli odierni ricorrenti; 4) Certificato storico stato di famiglia; 5) Certificato di morte di D'Aquino Felice; 6) Prospetto calcolo interessi.

Piazza Armerina, li 22.04.2015.

Avv. Giuseppe Librizzi






## PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti **Rindone Concetta**, nata il 04.09.1959 a Raddusa (CT) ed ivi residente in via Catania n. 62, Cod. Fisc. RND CCT 59H44 H154X, **D'Aquino Vincenzo**, nato a Catania il 28.03.1980 e residente in Raddusa (CT) in Via Catania n. 21, Cod. Fisc. DQN VCN 80C28 C351L, **D'Aquino Giuseppa** nata il 07.05.1978 a Catania (CT) e residente in Milano, Via Ruggero Bonghi n. 6, Cod. Fisc. DQN GPP 78E47 C351G, tutti in qualità di eredi di **D'Aquino Felice**, nato a Bronte (CT) il 26.07.1950 e deceduto in Raddusa (CT) il 20.12.2014, nominiamo e costituiamo nostro procuratore e difensore in ogni fase e grado del giudizio, l'Avv. Giuseppe Librizzi del Foro di Enna, Cod. Fisc. LBR GPP 78H10 C351R con studio in Piazza Armerina (EN) alla Via Generale Muscarà n. 20 e conferiamo al medesimo ogni più ampia facoltà in Legge ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti di causa, accettare l'avversa rinuncia, nominare sostituti processuali ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Carmelo Assennato in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 158. Dichiariamo, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Rindone Concetta


D'Aquino Vincenzo

D'Aquino Giuseppina



vere ed autentiche le superiori firme

Avv. Giuseppe Librizzi



CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Aprile, a istanza congiunta, come in atti, di Rindone Concetta, D'Aquino Vincenzo e D'Aquino Giuseppa e del loro difensore Avv. Giuseppe Librizzi, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ove risiedo per la carica, certifico di aver notificato quanto precede, ossia ricorso per l'esecuzione del giudicato nascente dal Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Catania recante n. 3021/12, R.g. n. 7933/2013, Cron. n. 7066/13, al **Comune Di Raddusa**, in persona del Sindaco pro tempore, sedente in Raddusa (CT), Via Garibaldi, 2,(CAP 95040) a mezzo del servizio postale mediante invio di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. \_\_\_\_\_ spedito dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

24 APR 2015

CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Antonio Costa*